

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 60.

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 1 ottobre 1974, n. 50, e 7 ottobre 1974, n. 51, concernenti contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, secondo comma, e 4, ultimo comma, della legge 1 ottobre 1974, n. 50, e dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1974, n. 51, l'intervento regionale di cui alla legge 1 ottobre 1974, n. 50, può essere destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere ammesso dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, indipendentemente dall'intervento regionale stesso.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 maggio 1975

Tomelleri